



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Stanislao Fiduccia	Presidente relatore
dott. Mario Cervellino	Giudice
dott. Giampiero Lattanzio	Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. _____ 2022 R.G., promosso da:

_____ (C.F.: _____) e per essa _____
rappresentata da _____, in forza di procura speciale del
_____ in persona del legale rappresentante *p.t.*, con il patrocinio dell'avv. _____

RECLAMANTE

Contro

_____ (C.F. _____) in persona del legale rappresentante *p.t.*,
con il patrocinio dell'avv. Fabio Di Battista

RECLAMATO

Nonché nei confronti di

_____ (C.F.: _____)

CREDITORI INTERVENUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato in fatto e in diritto

- che, _____ ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa il 9.5.2022 dal Tribunale di Avezzano, nel procedimento iscritto al n. _____ 2021 R.G.E., con la quale, in accoglimento della relativa istanza proposta da _____, era stata disposta, ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c., la sospensione della procedura esecutiva già iniziata;
- che, in particolare, la reclamante ha censurato l'impugnata ordinanza là ove ha ritenuto non sussistente la prova della titolarità del credito oggetto di esecuzione, valutando a tal fine insufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____;
- che si è costituita anche nella presente fase _____ resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto;
- che il reclamo è infondato e non merita accoglimento;
- che, secondo la tesi della reclamante, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58, T.U.B. (D.l.gs. n. 385/1993), la produzione dell'avviso di pubblicazione



in Gazzetta Ufficiale con il quale è data notizia dell'intercorsa operazione di cessione sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario;

- che tale tesi non può essere condivisa, dovendosi aderire all'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione; la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 cit., ha, infatti, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., Sez. VI-I, 5.11.2020, n. 24798);

- che, in particolare, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 non può essere assegnato il valore di attestazione della titolarità del credito ceduto e, quindi, di legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; l'art. 58, comma 4, T.U.B., infatti, attribuisce a tale adempimento una funzione diversa e di portata più modesta, prevedendo che *"nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile"*; l'avviso in questione, dunque, vale unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente; in definitiva l'art. 58, comma 4, T.U.B. si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto, sempre che una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58' comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, ma non dimostra che la stessa esista;

- che si è anche precisato nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 28.2.2020, n. 5617) come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e/o l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B., non attengano al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non abbiano valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto di cessione; non facciano parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa; la norma da ultimo richiamata non chiede altro se non che sia data la *"notizia"* di un'avvenuta *"cessione"*, venendo così a fissare, come contenuto minimo essenziale della pubblicazione, l'enunciazione di un fatto estremamente ridotto, di mera sintesi;

- che, in tale prospettiva, la pubblicazione in G.U. può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad *"aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco"* (art. 58, comma 1, T.U.B.); di sicuro essa non dà contezza – in questa sua *"minima"* struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere;

- che, per contro, chi si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha l'onere puntuale di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;

- che nulla esclude – è ben vero – che la comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga informazioni più analitiche; in tal caso l'avviso pubblicato che fornisca indicazioni specifiche, senza lasciare incertezze ed ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, potrebbe anche risultare in concreto idoneo.



secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che si assuma titolare del credito in quanto cessionario;

- che, nondimeno, affinché l'estratto di avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti (Cass. n. 2780/2019);

- che, nel caso che occupa, correttamente il primo giudice ha escluso che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. _____ di _____, contenesse elementi sufficienti ad individuare lo specifico credito in contesa tra quelli oggetto della cessione in blocco;

- che, infatti, in detto avviso si legge: *"La società _____ con sede legale in Vic. _____ (la "Società"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da _____ (_____), _____ (_____ e congiuntamente a _____ e _____ le "Banche Cedenti"), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data _____ ha acquistato pro-soluto:*

(i) da _____ tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l' _____ 1988 e il _____ 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991... I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Banche Cedenti e della Società, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://_____ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto";

- che tale indicazione, riferita a tutti i crediti derivanti da finanziamenti e linee di credito, ipotecari o chirografari, maturati nell'arco temporale dall' _____ 1988 al _____ 2017, si appalesa di per sé del tutto generica ed idonea ad individuare i singoli rapporti di credito oggetto della cessione;

- che, neppure il rinvio, operato nel predetto avviso, al contratto di cessione, ove - si indica nell'avviso - i crediti *"sono specificatamente individuati"*, nonché al sito internet *"https://_____"*, ove sarebbero resi disponibili *"i dati indicativi"* dei crediti ceduti e *"la conferma dell'avvenuta cessione"*, risultano elementi idonei ad integrare la genericità dell'avviso: del contratto di cessione non sono riportati né il contenuto, né, peraltro, gli estremi; quanto all'indirizzo internet al quale si fa riferimento nell'avviso pubblicato (e nella memoria di costituzione nella prima fase del presente procedimento), il relativo collegamento riporta alla pagina iniziale del sito istituzionale di _____, tanto che, per la prima volta in sede di reclamo, ha allegato che l'elenco dei crediti ceduti sarebbe rinvenibile nel (diverso e più articolato) indirizzo internet *"https://_____"*;

collegamento, tuttavia, che, anche in tal caso, non riconduce all'elenco dei crediti ceduti, posto che, inserendo tale ultimo indirizzo nella stringa di ricerca del web, compare il messaggio di *"Pagina non trovata, che peccato! Ci dispiace, ma forse la pagina è stata rimossa o l'indirizzo non è corretto"*;

- neppure la dichiarazione unilaterale datata _____ 2022, sottoscritta dal Direttore generale di _____ appare idonea a colmare l'originaria carenza dell'avviso di cessione e ad attestare validamente la cessione dello specifico credito in contesa,



facendosi, peraltro, riferimento, in tale documento, ad elementi (posizione ndg _____ codice rapporto _____) che, ancora una volta, non consentono di individuare la specifica posizione creditoria vantata nei confronti dell'odierna reclamata;

- che le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del reclamante;

P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- rigetta il reclamo proposto da _____ avverso l'ordinanza del Tribunale di Avezzano del 9.5.2022;
- condanna _____ alla rifusione delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi 5.089,20, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Di Battista, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Avezzano, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

Il Presidente relatore
Antonio Stanislao Fiduccia

